

Codice A1103A

D.D. 23 aprile 2025, n. 498

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 389 COV2020).



ATTO DD 498/A1103A/2025

DEL 23/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 389 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot.30327/2020 del 09/07/2020 dal Corpo di Polizia Municipale città di Torino, a carico del signor *omissis* nato a *omissisomissisomissisomissisomissisomissis* e residente in *omissisomissisomissis*, con processo verbale n. 0400127 19 del 07/04/2020 elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Torino, in Viale Paolo Thaon di Revel (al altezza non meglio precisata) nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 25 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39 del 06 aprile 2020 relativo al divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo senza richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

vista la documentazione allegata al ricorso da cui si evince che il soggetto si è attenuto alle indicazioni secondo cui i luoghi della violazione non facevano parte del parco, ma costeggiavano lo stesso e che, in assenza di segnalazioni specifiche, risultasse difficile per il cittadino l'interpretazione relativa all'esatta delimitazione dei luoghi vietati.

Vista altresì la dichiarazione dell'interessato – resa anche in occasione della contestazione del verbale – il quale affermava che lo spostamento fosse motivato dalla necessità di raggiungere, seguendo la via più breve, l'abitazione del genitore ultraottantenne cui il sig *omissis* prestava assistenza.

Viste le controdeduzioni trasmesse dall'accertatore il quale dichiara che a distanza di 4 anni non risulta possibile ricordare il luogo esatto della violazione.

Ritenuto di procedere alla archiviazione degli atti, considerando pertanto non sussistenti , per le ragioni sopra esposte - anche nell'ottica di evitare un contenzioso con gli oneri ed i rischi che esso comporta - i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti